

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 11 settembre 2008**  
**(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo**  
**Högsta domstolen — Svezia) — Gävle Kraftvärme AB/**  
**Länsstyrelsen i Gävleborgs län**

(Causa C-251/07) <sup>(1)</sup>

**(Ambiente — Direttiva 2000/76/CE — Incenerimento dei**  
**rifiuti — Qualificazione di una centrale termoelettrica —**  
**Nozioni di «impianti di incenerimento» e di «impianti di coin-**  
**cenerimento»)**

(2008/C 285/13)

Lingua processuale: lo svedese

#### Giudice del rinvio

Högsta domstolen

#### Parti

Ricorrente: Gävle Kraftvärme AB

Convenuto: Länsstyrelsen i Gävleborgs län

#### Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Högsta domstolen — Interpretazione dell'art. 3, punti 4 e 5, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 dicembre 2000, 2000/76/CE, sull'incenerimento dei rifiuti (GU L 332, pag. 91) — Qualificazione di una centrale di produzione combinata di calore e di energia elettrica composta da diverse caldaie — Impianto di incenerimento o di coincenerimento

#### Dispositivo

- 1) Ai fini dell'applicazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 dicembre 2000, 2000/76/CE, sull'incenerimento dei rifiuti, qualora una centrale termoelettrica sia costituita da più caldaie, ogni caldaia, comprese le attrezzature ad essa connesse, dev'essere considerata quale impianto distinto.
- 2) Un impianto dev'essere qualificato «impianto di incenerimento» ovvero «impianto di coincenerimento», ai sensi dell'art. 3, punti 4 e 5, della direttiva 2000/76, in considerazione della sua funzione principale. Spetta alle autorità competenti individuare tale funzione sulla base di una valutazione degli elementi di fatto esistenti al momento dell'effettuazione della valutazione stessa. Nell'ambito di tale valutazione occorrerà tener conto, in particolare, del volume della produzione di energia o di prodotti materiali generati dall'impianto di cui trattasi rispetto al quantitativo di rifiuti inceneriti nell'impianto medesimo nonché della stabilità o continuità di tale produzione.

<sup>(1)</sup> GU C 170 del 21.7.2007.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) 11 settembre 2008**  
**(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal**  
**Tribunale ordinario di Roma) — Caffaro Srl/Azienda Unità**  
**Sanitaria Locale RM/C**

(Causa C-265/07) <sup>(1)</sup>

**(Transazioni commerciali — Direttiva 2000/35/CE — Lotta**  
**contro i ritardi di pagamento — Procedure di recupero di**  
**crediti non contestati)**

(2008/C 285/14)

Lingua processuale: l'italiano

#### Giudice del rinvio

Tribunale ordinario di Roma

#### Parti

Ricorrente: Caffaro Srl

Convenuta: Azienda Unità Sanitaria Locale RM/C

Nei confronti di: Banca di Roma SpA

#### Oggetto

Interpretazione dell'art. 5 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU L 200, pag. 35) — Procedure di recupero di crediti non contestati — Normativa nazionale che prevede la scadenza di un termine di 120 giorni dalla data della notifica del titolo esecutivo per poter procedere al recupero del credito

#### Dispositivo

La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, deve essere interpretata nel senso che non osta ad una disposizione nazionale come l'art. 14 decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, come modificata dall'art. 147 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in forza della quale il creditore, munito di titolo esecutivo relativo ad un pagamento non contestato dovuto da una pubblica amministrazione a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, non può procedere ad esecuzione forzata nei confronti della suddetta amministrazione prima del decorrere del termine di 120 giorni dalla notificazione a tale amministrazione del suddetto titolo esecutivo.

<sup>(1)</sup> GU C 199 del 25.8.2007.